

COMUNE DI CIVITA CASTELLANA
Provincia di VITERBO

**REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI
NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE A MEZZO AUTOBUS**

LEGGE REGIONALE 04.12.1989 N. 73
ASSESSORATO REGIONE AI TRASPORTI 15.02.1990 CIRC. N. 1/49/90
LEGGE REGIONALE 09.06.1992 N. 38
LEGGE REGIONALE 09.10.1996 N. 42

* * *

APPROVATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 42 del 07.05.1998.

MODIFICATO con deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.02.2000.

RIPUBBLICATO in data 13.03.2000.

APPROVATO con deliberazione della Giunta Provinciale n. 123 del 31 Maggio 2000.

RIPUBBLICATO in data 26.11.2002.

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE MEDIANTE AUTOBUS

ART. 1 - DISCIPLINA DEL SERVIZIO

- 1) Il servizio di noleggio da rimessa con conducente, svolto con l'impiego di autobus muniti di carta di circolazione ed immatricolati secondo le prescrizioni di cui all'art. 85, II comma, D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 integrato con regolamento di attuale D.P.R. 16.12.1992 n. 495, sul quale si esercita la competenza di questo Comune, e' disciplinato:
 - * a) dalle norme recate dal medesimo D.Lgs. 30.04.1992 n. 285 e dal relativo regolamento di attuazione D.P.R. 16.12.1992 n. 495;
 - * b) dai regolamenti CEE nn. 543/69, 1463/70, 514 e 515/72, 1787/73, 2827 e 2828/77 in quanto applicabili;
 - * c) dalla Legge 14.02.1974 n. 62 e 14.08.1974 n. 394;
 - * d) dal Decreto Ministeriale 18.04.1977 e successive integrazioni e modifiche;
 - * e) dagli artt. 86 e 121 del Testo Unico 18.06.1931 n. 773 (Legge di Pubblica Sicurezza) nonche' dall'art. 158 del relativo regolamento di esecuzione 06.05.1940 n. 635;
 - * f) dal Decreto del Presidente della Repubblica 24.07.1977 n. 616 e Decreto del Ministro dei Trasporti 20.12.19914 n. 448;
 - * g) dalla L.R. 04.12.1989 n. 73 e L.R. 09.06.1992 n. 38;
 - * h) dalle disposizioni del presente regolamento.

ART. 2 - DETERMINAZIONE DEL NUMERO, DEL TIPO E DELLE CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS DA ADIBIRE AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE E DETERMINAZIONE DEL CORRISPONDENTE NUMERO DELLE LICENZE AUTOBUS ASSENTIBILI.

- 1) In conformita' ai principi recanti dall'art. 3, III comma, della L.R. 4 dicembre 1989, n. 73, sentite le organizzazioni di categoria dall'autonoleggio piu' rappresentative a livello regionale nonche' la Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura e le strutture di promozione turistica, competenti per territorio e tenute presenti le prescrizioni di

cui al D.M. 18 aprile 1977 e sue successive integrazioni o modificazioni, il numero ed il tipo degli autobus da adibire al servizio di autonoleggio da rimessa con conducente ed il corrispondente numero di licenze - autobus assentibili per l'esercizio di tale servizio in questo Comune viene determinato come segue:

AUTOBUS FINO AD 80 POSTI N. 5

ART. 3 - LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) Per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente svolto a mezzo di autobus occorre il possesso, oltre che della licenza di Polizia Amministrativa di cui all'art. 86 del Testo Unico 18 luglio 1931, n. 773, di apposita licenza comunale.
- 2) La licenza viene assegnata dal Responsabile del Servizio sulla base delle risultanze del concorso pubblico e della graduatoria, previsti rispettivamente ai sensi degli artt. 6 e 8 del presente regolamento, sentito il parere delle organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 3) La licenza comunale di esercizio è rilasciata dal Responsabile del Servizio, dopo che la determinazione del Responsabile del Servizio concernente l'assegnazione della licenza stessa, è divenuta esecutiva.
- 4) La licenza comunale di esercizio deve indicare il tipo e le caratteristiche dell'autoveicolo da utilizzare per il servizio che dovranno risultare conformi alle prescrizioni recate dal D.M. 18 aprile 1977 e sue modificazioni ed integrazioni.
- 5) Il Comune non può rilasciare un numero superiore di licenze a quello assentibile ai sensi del precedente art. 2. Per i casi di cui all'art. 12, IV comma, della L.R. 4 dicembre 1989 n. 73 si applicano le disposizioni recate dallo stesso art. 12, IV comma.
- 6) Nei Comuni costituiti da frazioni o da diversi centri abitati, il numero delle licenze comunali di esercizio può essere ripartito con deliberazione della Giunta Comunale, tra le frazioni e i centri abitati anzidetti.
- 7) Quanto occorre addivenire ad una trasformazione dei servizi ovvero ricorrono altri motivi di pubblico interesse, il Comune può procedere alla riduzione ed al parziale ritiro delle licenze comunali di esercizio, sulla base di criteri e modalità e per il numero da stabilire mediante deliberazione della Giunta Comunale, sentite le organizzazioni di categoria del settore dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.
- 8) Il comune trasmette alla Provincia di Viterbo, Assessorato Trasporti, copia delle licenze comunali di esercizio rilasciate, onde consentire alla stessa Provincia l'impianto, la tenuta e l'aggiornamento di apposito schedario.

ART. 4 - DURATA E TRASFERIBILITA' DELLE LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) La licenza comunale di esercizio a durata normale di otto anni, decorrente dalla data del suo rilascio. Essa e' rinnovabile su domanda dell'interessato per uguale periodo, fatti salvi i casi di sospensione, di revoca e di decadenza previsti nei successivi artt. 24-25-26 nonche' i casi in cui la licenza stessa e' ritirata dal Comune, secondo quanto stabilito al precedente art. 3, VII comma.
- 2) La licenza comunale di esercizio non puo' essere trasferita prima che saranno trascorsi cinque anni dal suo rilascio, esclusi per i casi di morte del titolare e di cessazione dell'attivita'.
- 3) Qualora, con decesso del titolare dell'impresa individuale, l'impresa stessa risulti priva del gestore munito dell'idoneita' professionale, e' consentito l'esercizio provvisorio da parte degli eredi, per la durata di un anno. L'esercizio provvisorio puo' essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi. Alla scadenza dell'esercizio provvisorio l'impresa dovra' risultare munita del titolo di idoneita' professionale (D.M. 448/91 art. 1, punto 1).
- 4) La stessa regola si applica all'esercizio provvisorio del legale rappresentante del titolare incapace fisicamente o giuridicamente (D.M. 448/91, art. 1, punto 2).
- 5) Nel caso di decesso o sopravvenuta incapacita' del dirigente, munito del titolo di idoneita' professionale dell'impresa persona giuridica, le relative funzioni possono essere assunte provvisoriamente da un dirigente sprovvisto del titolo, per la durata di un anno. Il termine puo' essere prorogato di sei mesi, per gravi e comprovati motivi (D.M. 448/91 art. 1, punto 3).
- 6) Nei casi in cui ai commi precedenti, l'esercizio dell'impresa o le funzioni dirigenziali possono essere assunti a titolo definitivo da una persona che, pur non avendo il titolo d'idoneita' professionale, abbia svolto effettivamente mansioni di gestione o dirigenziali nella stessa azienda, per almeno cinque anni (D.M. 448/91, art. 1, punto 4).
- 7) Non e' ammessa deroga al requisito dell'idoneita' morale neppure nel caso di gestione ad esercizio provvisorio (D.M. 448/91, art. 1, punto 5).
- 8) In ogni caso, al rinnovo ed al trasferimento della licenza comunale di esercizio si da' corso previo accertamento rispettivamente, della permanenza o del possesso, in capo al soggetto interessato, dei requisiti indicati al successivo art. 5 nonche' previa verifica dell'assenza, a carico dello stesso soggetto interessato, delle cause di impedimento di cui al successivo art. 13.

- 9) Al titolare che abbia trasferito la licenza comunale di esercizio non puo' esserne attribuita altra per concorso pubblico e non puo' esserne trasferita altra prima che saranno trascorsi cinque anni dal trasferimento della prima.

ART. 5 - REQUISITI PER OTTENERE LA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) La licenza comunale di esercizio puo' essere rilasciata a ditte individuali ed a imprese che abbiano quale scopo il trasporto di persone nonche' ad Enti aziendali pubblici che operano nel settore del trasporto pubblico locale.
- 2) Gli aspiranti al rilascio della licenza comunale di esercizio debbono dimostrare:
- * a) per le ditte individuali, di essere in possesso della cittadinanza italiana. Nel caso di imprese, di Enti e di aziende pubbliche, tale requisito dovra' essere posseduto dal legale rappresentante delle Imprese, Enti ed aziende pubbliche predetti;
 - * b) per le ditte individuali, imprese, gli Enti e le Aziende Pubbliche, di aver ubicato la propria sede od ufficio nel territorio del Comune che istituisce il servizio nonche' di disporre, nello stesso territorio, di attrezzature o di idonei immobili per il ricovero degli autoveicoli o per lo svolgimento delle attivita' amministrative e contabili connesse con l'esercizio di noleggio;
 - * c) per i titolari delle ditte individuali, di essere in possesso del certificato di abilitazione professionale alla guida di autoveicoli. Nel caso di imprese, di Enti o di aziende pubbliche, tale certificato dovra' essere posseduto dai dipendenti adibiti alla guida degli autobus;
 - * d) per le ditte individuali e le imprese, di essere iscritti negli albi e/o nei registri previsti dalle vigenti leggi;
 - * e) di aver la disponibilita' dei mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio;
 - * f) di essere in possesso della licenza della Polizia Amministrativa di cui all'art. 86 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773;
 - * g) di essere proprietario degli autoveicoli che si intendono adibire al servizio conformi ai tipi ed alle caratteristiche stabiliti dal D.M. 18 aprile 1977 sue modificazioni e integrazioni e L.M. 38/92 e di fabbricazione, alla data di avvio del servizio stesso, non superiore a 10 anni.
- 3) La idoneita' riguardo alla "Professione di Trasportatore di viaggiatori su strada" si intende l'attivita' di qualsiasi impresa che effettui mediante autoveicoli che, secondo il modello di costruzione e le loro attrezzature, siano atti a trasportare piu' di nove persone, autista compreso, e siano destinati a tal fine al trasporto di viaggiatori con offerta al pubblico o a talune categorie di utenti dietro compenso versato dalla persona trasportata o dall'organizzatore del trasporto (D.M. 448/91, art. 1, lett. a).

- 4) per "impresa" deve intendersi qualsiasi imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, nonché qualsiasi azienda pubblica dotata o meno di personalità giuridica distinta da quella della Pubblica Amministrazione (D.M. 448/91, art. 1, lett. b).

ART. 6 - VERIFICA E PERIODO DEI REQUISITI.

- 1) In ogni momento, qualora venga accertato da parte dell'Ente competente anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al comma III, il venir meno di uno solo dei requisiti di idoneità morale e finanziaria. L'Ente stesso procede alla revoca del titolo abilitativo dell'autotrasporto (D.M. 448/91, art. 17, punto 1).
- 2) Ai fini della valutazione da parte dell'Ente competente del permanere del requisito dell'idoneità morale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 4, II comma, lett. c, del D.M. 448/91, l'Ufficio Provinciale M.C.T.C. nella cui circoscrizione è immatricolato il veicolo, deve comunicare all'Ente competente le violazioni accertate relative alle materie di cui alla disposizione sopra indicata.
- 3) Allo scadere di ciascun quinquennio dalla data del rilascio del titolo abilitativo dall'autotrasporto di viaggiatori, rilasciato dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, l'Ente competente al rilascio delle concessioni, autorizzazioni o licenze deve provvedere d'ufficio ad una verifica dei requisiti in base ai quali l'impresa ha acceduto alla professione di trasportatore (D.M. 448/91, art. 17, punto 4).
- 4) La verifica quinquennale non comporta mai la ripetizione dell'esame di idoneità professionale (D.M. 448/91, art. 17, punto 5).

ART. 7 - REQUISITO DELLA IDONEITÀ FINANZIARIA (D.M. 448/91 ART. 5)

- 1) La idoneità finanziaria consiste nella disponibilità di risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa.
- 2) Ai fini dell'accertamento della idoneità finanziaria l'autorità competente considera i conti annuali all'impresa, ove esistono, i fondi disponibili, compreso le liquidità bancarie e le possibilità di scoperti e prestiti, tutti gli attivi, comprese le proprietà disponibili come garanzia per l'impresa, i costi, compreso il prezzo d'acquisto o i pagamenti iniziali per veicoli, edifici, impianti ed installazioni, nonché il capitale di esercizio.
- 3) In alternativa agli accertamenti di cui al comma precedente, si considera prova sufficiente del requisito la presentazione di un'attestazione di affidamento rilasciata da aziende od

istituti di credito ovvero da società finanziaria con capitale sociale non inferiore a 5 miliardi, per un importo pari a 100 milioni.

- 4) L'importo dell'attestazione dovrà essere aumentato nella misura di 5 milioni per ciascun veicolo da adibire al servizio da svolgere.

ART. 8 - REQUISITO DELLA IDONEITA' PROFESSIONALE

- 1) Il requisito di idoneità professionale è soddisfatto qualora gli interessati dimostrino di possedere adeguata conoscenza delle materie riportate nell'elencazione di cui all'allegato d del D.M. 448/91.
- 2) A seguito del superamento dell'esame vertente sulle predette materie davanti alle commissioni regolarmente istituite, ai sensi del successivo art. 10 del D.M. 448/91 verrà rilasciato dal competente Ufficio Provinciale M.C.T.C. un attestato che abilita l'interessato a dirigere l'attività di trasporto esclusivamente nazionale ovvero anche internazionale (D.M. 448/91, art. 6, punto 2).
- 3) Il requisito della idoneità professionale deve essere posseduto:
 - * a) qualora trattasi di impresa individuale dal titolare o dalla persona o dalle persone da lui designate che dirigono l'attività di trasporto dell'azienda in maniera permanente ed effettiva. La persona o le persone designate dovranno risultare regolarmente inserite nella struttura dell'impresa di autotrasporto in qualità di amministratore, dipendente o collaboratore familiare (D.M. 448/91, art. 8, punto a).
 - * b) in tutti gli altri casi di impresa diversa da quella individuale, dalla persona o dalle persone che dirigono l'attività di trasporto in maniera permanente ed effettiva (D.M. 448/91, art., 8, punto b).

ART. 9 - ISTITUZIONE DEL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA CON CONDUCENTE SVOLTO A MEZZO AUTOBUS

- 1) La istituzione, nel territorio del Comune, del servizio di noleggio da rimessa con conducente da svolgersi mediante autobus è deliberata, con proprio provvedimento dal Consiglio Comunale, sulla base delle prescrizioni e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
- 2) In base alla deliberazione indicata al precedente comma, il Responsabile del Servizio:
 - * a) indice il concorso pubblico per il rilascio della licenza di esercizio;

- * b) stabilisce i termini e le altre modalita' per la presentazione delle relative domande da parte degli interessati;
- * c) definisce i criteri per la formazione della graduatoria, di cui al successivo art. 11 del presente regolamento;
- * d) determina, in conformita' alle prescrizioni all'uopo recate dal predetto art. 5 i requisiti che gli aspiranti al rilascio della licenza debbono possedere;
- * e) stabilisce, in ottemperanza alle disposizioni di cui al successivo art. 13 le cause di impedimento al rilascio della licenza predetta;
- * f) definisce gli adempimenti necessari per l'espletamento del concorso pubblico di cui sopra.

ART. 10 - DOMANDA PER OTTENERE IL RILASCIO DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) Chi intende ottenere la licenza comunale per esercitare il servizio di noleggio da rimessa con conducente a mezzo di autobus deve presentare domanda in carta legale diretta al Sindaco del Comune.
- 2) In tale domanda, da presentarsi nei termini stabiliti dal bando di concorso di cui al precedente art. 9, il richiedente deve specificare, oltre alla propria qualifica ed alle proprie generalita' ed ai numeri di codice fiscale e di partita I.V.A., il numero, il tipo e le caratteristiche degli autobus che lo stesso richiedente intende adibire al servizio con l'indicazione della data di fabbricazione del veicolo nonche' l'ubicazione, nel territorio comunale che istituisce il servizio medesimo ed al ricovero degli autoveicoli.
- 3) Nella domanda prodotta dal titolare di Ditta individuale debbono essere dichiarati i seguenti fatti o circostanze:
 - * a) Possesso della licenza di Polizia Amministrativa, ottenuta a norma dell'art. 86 del Testo Unico 18 giugno 1931 n. 773, adeguati al disimpegno del servizio;
 - * b) possesso di mezzi finanziari adeguati al disimpegno del servizio con descrizione analitica;
 - * c) estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attivita' di trasporto di persone e per le imprese artigiane, dell'iscrizione al relativo Albo ai sensi della Legge 25 luglio 1956 n. 860;
 - * d) possesso della cittadinanza italiana ovvero dichiarazione resa a norma dell'art. 2 della Legge 4 gennaio 1968 art. 15;
 - * e) assenza di malattie incompatibili con l'esercizio del servizio;
 - * f) estremi dell'abilitazione professionale alla guida di autoveicoli;
 - * g) dichiarazione di impegno a non esplicare altra attivita' lavorativa incompatibile con il regolare svolgimento del servizio;
 - * h) possesso di titoli di preferenza in conformita' a quanto previsto dall'art. 11 del presente regolamento.
- 4) Nella domanda prodotta dal legale rappresentante di societa' oltre alle dichiarazioni di cui alle precedenti lettere a) - b) - h), debbono essere dichiarati:

- * a) estremi dell'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato ed Agricoltura per l'attività di trasporto di persone;
- * b) estremi dell'iscrizione presso la cancelleria del competente Tribunale;
- * c) elenco dei soci e degli amministratori;
- * d) possesso della cittadinanza italiana, riferito allo stesso legale rappresentante;
- * e) elenco del personale che si intende adibire alla guida degli autoveicoli;
- * f) possesso di abilitazione professionale alla guida, rilasciato alle persone che saranno addette alla guida stessa.

Alla domanda debbono essere altresì allegati:

- * a) statuto ed atto costitutivo;
 - * b) certificazione medica attestante che il personale di cui all'elenco sub e) non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio.
- 5) Nella domanda prodotta dal legale rappresentante di enti od aziende pubbliche che operino nel settore del trasporto pubblico locale deve essere, oltre alle dichiarazioni indicate, al precedente terzo comma del presente articolo sub lett. a) - b) - g) e quelle individuate al precedente IV comma del presente articolo sub lett. f), deve essere dichiarato l'elenco degli Amministratori e Direttori ed allegato il certificato medico che attesti che il personale non è affetto da malattie incompatibili con l'esercizio del servizio ed il regolamento aziendale.

ART. 11 - FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA PER IL RILASCIO DELLE LICENZE COMUNALI DI ESERCIZIO

- 1) In presenza di più concorrenti al rilascio delle licenze comunali di esercizio, l'assegnazione delle licenze stessa ha luogo attraverso apposita graduatoria.
- 2) La formazione di detta graduatoria è effettuata sulla base dei seguenti titoli preferenziali, dei quali gli aspiranti al rilascio della licenza predetta debbono dimostrare il possesso:
 - * a) essere costituiti in cooperativa per l'esercizio di attività di autonoleggio da rimessa;
 - * b) svolgere le predette attività nella forma artigiana;
 - * c) aver acquisito specifica professionalità nel settore del noleggio da rimessa, riscontrabili attraverso:
 - 1 - l'anzianità di presenza operativa;
 - 2 - la continuità, la regolarità e l'efficienza dei servizi svolti;
 - 3 - il numero dei posti di lavoro realizzati e l'organizzazione aziendale ed imprenditoriale posta in essere;

- 4 - il numero di uffici aperti al pubblico;
- 5 - la dotazione di proprie rimesse con officina attrezzata;
- * d) essere esercenti di autoservizi di linea.

ART. 12 - DOMANDA PER OTTENERE IL RINNOVO OD IL TRASFERIMENTO DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) Il trasferimento della licenza ed il rinnovo sono assentiti a seguito di domanda in carta legale con provvedimento del Responsabile del Servizio, previo parere favorevole della commissione di cui al I comma dell'art. 14.
- 2) In ogni caso, al rinnovo ed al trasferimento della licenza si dà corso previo accertamento rispettivamente, della permanenza o del possesso in capo al soggetto interessato dei requisiti indicati all'art. 5, della L.R. 38/92, nonché previa verifica dell'assenza, a carico dello stesso soggetto interessato, delle cause di impedimento di cui all'art., 6 della legge medesima.

ART. 13 - CAUSE DI IMPEDIMENTO AL RILASCIO OD AL RINNOVO DELLA LICENZA DI ESERCIZIO

- 1) Costituiscono motivi di impedimento al rilascio della licenza comunale di esercizio, ovvero il rinnovo della licenza stessa, la seguente circostanza accertata a carico del richiedente:
 - * a) di aver esercitato in modo continuativo e sistematico l'attività di noleggio di autobus con conducente senza i prescritti presupposti, requisiti e condizioni, soggettivi ed oggettivi.
- 2) Le imprese che intendono esercitare la professione di trasportatore di viaggio su strada debbono dimostrare nei modi indicati nei commi seguenti la propria idoneità a) morale, b) finanziaria, c) professionale (D.M. 448/91 art. 3).
- 3) Non risponde al requisito dell'idoneità morale chi, [D.M. 448/91 art.4, punto 1, a) - b) - e]):
 - * a) abbia riportato uno o più condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente ai due anni per delitti non colposi;
 - * b) abbia riportato una condanna irrevocabile a pena detentiva per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria ed il commercio;
 - * c) abbia riportato condanna irrevocabile per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della Legge 20 febbraio 1958 n. 75;
 - * d) abbia in corso procedure di fallimento o sia stato soggetto a procedura fallimentare;
 - * e) risulti sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa. In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere

- soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativo con efficacia riabilitativa;
- * f) essere incorso, salvo successive riabilitazioni, in condanne passate in giudizio per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro o la normativa previdenziale e fiscale;
 - * g) sia incorso in provvedimenti di revoca o di decadenza di precedenti licenze di esercizi di noleggio da rimessa di autobus con conducente comminati ai sensi dell'art. 10, punto f.
 - * h) sia incorso in tre o piu' provvedimenti di sospensione della licenza d'esercizio.
- 4) Il requisito della idoneita' morale viene meno quando (D.M. 448/91, art. 4, punto 2):
- * a) apposite disposizioni lo prevedono;
 - * b) nei casi in cui al comma primo;
 - * c) quando agli interessati siano state inflitte, in via definitiva, sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione e di lavoro della professione o l'attivita' di trasporto ed in particolare le norme relative al periodo di guida e di riposo dei conducenti, ai pesi e dimensioni dei veicoli, alla sicurezza stradale e dei veicoli.
- 5) Il requisito dell'idoneita' morale deve essere inoltre posseduto da tutte le persone . Il predetto requisito deve essere posseduto dal titolare dell'impresa individuale o, quando si tratta di societa' in nome collettivo, dai soci accomandatari per le societa' in accomandita semplice o per azioni, dagli amministratori per ogni altro tipo di societa, quando all'esercizio dell'impresa o di un ramo di essa o di una sede sia preposto un istitutore o un direttore, anche da quest'ultimo (D.M. 448/91, art. 4, punto 3).
- 6) persone che dirigono l'attivita' di trasporto in maniera permanente ed effettiva (D.M. 448/91, art. 4, punto 4).

ART. 14 - ACCERTAMENTO E VERIFICA DEI REQUISITI DEGLI AUTOVEICOLI E DEGLI IMPIANTI DESTINATI AL SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA "DI AUTOBUS CON CONDUCENTE"

- 1) L'accertamento del possesso dei requisiti di cui all'art. 5, della L.R. 38/92 nonche' la verifica della rispondenza dei requisiti stessi, sia per quanto attiene ai veicoli sia per quanto concerne gli impianti e le attrezzature alle prescrizioni di legge ed alle esigenze di efficienza e di regolarita' del servizio sono svolti, nella fase istruttoria delle domande di rilascio ovvero di rinnovo delle licenze, da un'apposita commissione nominata dalla Giunta Comunale e composta dal Sindaco del Comune, o da un suo delegato, che la presiede, da un rappresentante del Comune stesso, da un funzionario della Provincia di Viterbo - Assessorato ai Trasporti, e da rappresentanti delle organizzazioni di categoria del settore autonoleggio piu' rappresentative a livello nazionale. Tali accertamenti e verifiche non possono implicare adempimenti di carattere tecnico riservati in base alle disposizioni vigenti, agli uffici della Motorizzazione Civile e trasporti in concessione.

- 2) La commissione di cui al precedente comma e' tenuta a sottoporre a periodici controlli gli autoveicoli e gli impianti adibiti al servizio stesso ed a riferire in ordine alle risultanze dei controlli medesimi all'Amministrazione Comunale, per i conseguenti adempimenti di conseguenze, nonche' all'Amministrazione Provinciale anche ai fini degli eventuali interventi di cui all'art. 13, II comma, della L.R. 73/89.
- 3) Ogni qualvolta la Commissione ritenga che un autoveicolo non risponda ai requisiti per i quali ottenne la carta di circolazione dovra' renderne informato il Sindaco per la denuncia al competente ufficio della Motorizzazione Civile agli effetti del D.lgs. 30.04.1992 n. 205.
- 4) Ove, invece, l'autoveicolo non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione e di decoro, e qualora il titolare della licenza non provveda alla messa in efficienza o sostituzione dell'autoveicolo stesso entro il termine che sara' all'uopo fissato dal Comune, sara' provveduto alla revoca della licenza a norma del successivo art. 25, I comma, lett. n) del presente regolamento.

ART. 15 - SOSTITUZIONE DEGLI AUTOVEICOLI: MODIFICA, RISTRUTTURAZIONE E TRASFERIMENTO

- 1) La sostituzione, anche temporanea degli autobus destinati all'esercizio nonche' la modifica o la ristrutturazione degli impianti ovvero un loro eventuale trasferimento in altra sede nell'ambito del territorio del Comune, che vi provvede con ordinanza sindacale previo favorevole accertamento del possesso dei necessari requisiti, svolto dalla Commissione di cui all'art. 14.
- 2) L'autoveicolo che sia fermo per riparazione puo' essere sostituito, per il solo periodo del predetto fermo, da altro veicolo di prescrizione che potra' circolare avvalendosi della licenza comunale all'esercizio relativa all'autoveicolo in riparazione. L'autorizzazione a tale temporanea sostituzione e' rilasciata dal Sindaco, previo espletamento e favorevole esito degli accertamenti circa l'idoneita' dell'autobus, esperti della Commissione di cui all'art. 14, I comma.
- 3) La sostituzione dell'autobus in servizio potra' avvenire con altro autobus dotato delle stesse caratteristiche di quello sostituito, purché in migliore stato d'uso da verificarsi da parte della commissione di cui all'art. 14, I comma.

ART. 16 - CONTACHILOMETRI E CRONOTACHIGRAFO

- 1) Gli autobus adibiti al servizio di noleggio da rimessa con conducente debbono essere muniti di apparecchio contachilometri con graduazione progressiva, sul quale il Comune esercita in

qualsiasi momento il diritto di controllo. Gli stessi autobus devono altresì essere muniti di apparecchio cronotachigrafo, in conformità a quanto disposto dalla Legge del 13 novembre 1978 n. 727.

ART. 17 - INIZIO E MODALITA' DI GESTIONE DEL SERVIZIO

- 1) L'assegnatario della licenza comunale d'esercizio ha l'obbligo di iniziare il servizio entro trenta giorni dalla data di rilascio della licenza stessa.
- 2) Detto termine potrà essere prorogato con provvedimento del Responsabile del Servizio fino ad un massimo di altri trenta giorni, ove il titolare della licenza dimostri di essere proprietario dell'autoveicolo ma di non averne la disponibilità per causa non imputabile alla sua responsabilità.
- 3) In tal caso, il titolare della licenza dovrà far risultare di aver provveduto all'ordinazione dell'autoveicolo ed indicare il numero del telaio con il quale è contraddistinto l'autoveicolo stesso.
- 4) Il servizio deve essere gestito dal titolare della licenza comunale di esercizio ovvero dai suoi dipendenti, in nome e per conto del titolare stesso.

ART. 18 - RESPONSABILITA' NELL'ESERCIZIO

- 1) Ogni e qualsiasi responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, in dipendenza od in connessione con il rilascio e l'esercizio della licenza comunale resta a completo ed intero carico del titolare della licenza stessa, rimanendo esclusa, sempre ed in ogni caso, la responsabilità del Comune.
- 2) Nei casi in cui sia stata consentita la gestione del servizio a mezzo di terzi, fanno carico ai conducenti degli autoveicoli le responsabilità personali di carattere penale e civile agli stessi imputabili a norma di legge in relazione alla qualifica rivestita.

ART. 19 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEL TITOLARE DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) Fermi restando gli obblighi di cui ai precedenti artt. 16 - 17 - 18 e le responsabilita' di cui all'art. 19 del presente regolamento, al titolare della licenza comunale fanno carico i seguenti ulteriori obblighi (art. 6 L.R. 38/92):
 - * a) Tenere apposito foglio di viaggio progressivamente numerato, indicante luogo di appartenenza e di arrivo del servizio, la data di effettuazione del servizio, le generalita' del conducente, il numero di targa dell'autobus utilizzato, nonche' le eventuali variazioni intervenute da opporre a cura del conducente. Detto foglio di viaggio sara' esibito ad ogni richiesta dell'Amministrazione Provinciale e Comunale e dovra' essere conservato presso la sede legale della ditta, azienda o impresa per almeno un anno dalla data di ciascun servizio; nello stesso foglio di viaggio dovra' essere contenuta la seguente dichiarazione: "per questo servizio verra' emessa regolare fattura con indicazione della data e del numero del presente foglio di viaggio";
 - * b) tenere esposte nelle sedi legali e negli uffici copia autentica della licenza comunale di noleggio;
 - * c) munire gli autoveicoli, oltreche' di contachilometri a gradazione progressiva, di apparecchio cronotachigrafo in conformita' a quanto disposto dalla Legge 13 novembre, 1978, n. 727;
 - * d) curare la regolarita' del servizio, provvedendo a comunicare per iscritto,, entro le 48 ore, all'Amministrazione Comunale ogni eventuale sospensione di attivita' ed il relativo periodo;
 - * e) comunicare per iscritto alla Amministrazioni Provinciali e Comunali, entro e non oltre 10 giorni dal verificarsi dell'evento, ogni cambiamento nella ubicazione della rimessa dei veicoli, ai fini della verifica di idoneita' della nuova sede della rimessa stessa e della conseguente annotazione di tale circostanza sulla licenza di esercizio;
 - * f) sottoporre gli autoveicoli e gli impianti a qualsiasi visita, ispezione e controllo che le Amministrazioni Provinciali e Comunali riterranno di disporre;
 - * g) iniziare il servizio entro e non oltre i trenta giorni dalla data del rilascio della licenza di esercizio;
 - * h) stazionare gli autoveicoli adibiti al servizio all'interno delle rimesse.
- 2) A carico del titolare della licenza di esercizio sono posti, inoltre, i seguenti specifici divieti:
 - * a) di esercitare l'attivita' di autonoleggio mediante persone che non siano lo stesso titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;
 - * b) di stazionare gli autoveicoli, per procurarsi il servizio di noleggio, sulle aree pubbliche ovvero nell'ambito di Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio. In caso di necessita', e sempre quando il servizio di noleggio risulti essere stato preventivamente contratto, puo' tuttavia essere consentito che gli autoveicoli stessi sostino agli scali ferroviari, marittimi ed aerei in attesa di coloro per conto dei quali sono stati noleggiati;
 - * c) per le ditte individuali, di esercitare altre attivita' incompatibili con il regolare svolgimento del servizio di noleggio;
 - * d) di adibire l'autoveicolo di noleggio, senza la prescritta autorizzazione, rilasciata ai sensi dell'art. 57, II comma, del Testo Unico 15 giugno 1959 n. 393, all'esercizio di servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli

utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono autoservizi di linea regolarmente concessi o provvisoriamente autorizzati.

ART. 20 - OBBLIGHI E PRESCRIZIONI A CARICO DEI CONDUCENTI DEGLI AUTOBUS IN SERVIZIO DI NOLEGGIO DA RIMESSA

- 1) I conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio, nell'espletamento del servizio stesso, debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilita' e comunque tenere sempre un atteggiamento decoroso.

In particolare essi hanno l'obbligo di:

- * a) conservare costantemente nell'autoveicolo tutti i documenti inerenti l'attivita' dell'esercizio ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- * b) curare il contachilometri ed cronotachigrafo funzionino regolarmente;
- * c) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini;
- * d) visitare diligentemente, al termine di ogni corsa, l'interno dell'autoveicolo e di depositare entro le successive ventiquattro ore presso l'Ufficio di Polizia Municipale eventuali oggetti dimenticati dei quali non sia stato possibile fare immediata restituzione al proprietario;
- * e) tenere a bordo dell'autoveicolo ed esibire, a richiesta copia del presente regolamento;
- * f) tenere un comportamento corretto con il pubblico e rispettare le norme di condotta dell'autoveicolo e di circolazione stradale prescritte dalle vigenti disposizioni in materia.

- 2) Ai conducenti degli autoveicoli in servizio di noleggio e' fatto divieto di:

- * a) far salire sull'autoveicolo persone estranee a quelle che lo hanno noleggiato, anche durante i periodi di sosta;
- * b) negare il trasporto per il numero di persone comprese nel limite massimo dei posti consentiti dalle caratteristiche dell'autoveicolo e dalla carta di circolazione dell'autoveicolo medesimo;
- * c) portare animali propri nell'autoveicolo;
- * d) deviare, di loro iniziativa, dal percorso stabilito all'atto della definizione del contratto di noleggio;
- * e) chiedere, per qualsiasi titolo, compensi particolari ai passeggeri;
- * f) chiedere, per qualsiasi titolo, una somma maggiore di quella fissata dalla tariffa, salvi i diritti verso le persone che avessero cagionato danni all'autoveicolo;
- * g) fermare l'autoveicolo ed interrompere il servizio, salvo specifica richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo.

ART. 21 - SOSPENSIONE DELLA CORSA

- 1) Qualora per avaria dell'autoveicolo o per altre fattispecie derivanti da cause di forza maggiore, la corsa debba essere sospesa, senza possibilita' di tempestiva sostituzione dell'autoveicolo stesso, i passeggeri hanno diritto ad abbandonarlo ed in tal caso sono tenuti al pagamento del solo importo corrispondente al percorso segnato dal contachilometri ovvero una quota del prezzo convenuto per il noleggio.

ART. 22 - DISPONIBILITA' DELL'AUTOVEICOLO NOLEGGIATO

- 1) Qualora i passeggeri, nel luogo di arrivo, intendano disporre ulteriormente dell'autoveicolo noleggiato, il titolare della licenza ovvero il conducente dell'autobus sono facoltizzati a concordare l'ulteriore corrispettivo da pagarsi per il tempo di attesa.

ART. 23 - SOSPENSIONE DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) La licenza comunale di esercizio puo' essere sospesa per un periodo non superiore a novanta giorni in caso di infrazione o di violazioni a norma di Legge ovvero a disposizioni recate al presente regolamento, diverse da quelle che determinano la revoca o la decadenza della licenza stessa.
- 2) Il provvedimento di sospensione viene adottato con provvedimento del Responsabile del Servizio e la sospensione stessa e' disposta dal Responsabile del Servizio sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentate a livello regionale.
- 3) Il Comune provvede, a dare notizia del provvedimento di sospensione oltreche' alla Provincia di Viterbo, anche all'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, per i conseguenti adempimenti di competenza.

ART. 24 - REVOCA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) La revoca della licenza comunale di esercizio viene disposta nei seguenti casi:
 - * a) quando l'attivita' di noleggio viene esercitata da persone che non siano il titolare della licenza ovvero il personale da esso dipendente o coordinato ovvero ad esso coadiuvante;

- * b) quando il titolare della licenza si sia procurato servizi di noleggio nell'ambito dei Comuni diversi da quello che ha rilasciato la licenza di esercizio;
 - * c) quando l'autoveicolo di noleggio sia stato adibito senza la prescritta autorizzazione ad esercitare servizi di trasporto di persone ad itinerari fissi, con offerta indifferenziata e prezzo ripartito tra gli utenti, anche se sugli itinerari stessi non esistono servizi di linea concessi o provvisoriamente autorizzati;
 - * d) quando, nel caso di ditte individuali, il titolare della licenza abbia esercitato altra attività lavorativa che sia incompatibile e pregiudichi il regolare svolgimento del servizio di noleggio;
 - * e) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, od il personale comunque addetto al servizio di noleggio, negli altri casi, abbia prestato la sua opera in violazione di norme penali, tributarie e sanitarie;
 - * f) quando in capo al titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, od in capo al legale rappresentante della società, ente od azienda titolari della licenza stessa, negli altri casi, siano intervenute condanne con sentenze passate in giudicato, a pene restrittive della libertà personale per delitti non colposi o che comportino l'interdizione a svolgere professioni, arti ed uffici, ovvero per non aver rispettato i contratti collettivi di lavoro e la normativa previdenziale e fiscale;
 - * g) quando, in capo al titolare della licenza, sia stata accertata negligenza abituale nel disimpegno del servizio;
 - * h) quando il titolare della licenza risulti recidivo in violazione al presente regolamento;
 - * i) quando si siano verificate irregolarità nello svolgimento del servizio di natura tale da rendere assolutamente incompatibile, nell'interesse del servizio stesso, l'ulteriore prosecuzione dell'esercizio da parte del titolare della licenza;
 - * l) quando il titolare della licenza, nel caso di ditte individuali, ovvero il legale rappresentante delle società, dell'ente o dell'azienda titolare della licenza stessa, negli altri casi, siano incorsi in provvedimenti adottati ai sensi della vigente normativa concernente la lotta alla delinquenza mafiosa.
 - * m) quando risulti che l'autobus adibito al servizio non si trova nel dovuto stato di conservazione e di decoro ed il titolare della licenza non abbia provveduto alla messa in efficienza dell'autobus medesimo entro il termine all'uopo fissato dal Comune;
 - * n) quando il titolare della licenza sia incorso nella violazione agli obblighi previsti dai precedenti art. 16 - 18 e 20, I comma, lett. a - b - e - f - h.
- 2) La revoca è disposta con provvedimento del Responsabile del Servizio, sentite le organizzazioni di categoria dell'autonoleggio maggiormente rappresentative a livello regionale.
 - 3) In caso di giustificazione dopo la prima diffida, con la seconda diffida il Comune è tenuto ad indicare le motivazioni di rispetto delle giustificazioni stesse.
 - 4) Della pronuncia di revoca il Comune dovrà tempestivamente informare oltreché la Provincia anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione, per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 25 - DECADENZA DELLA LICENZA COMUNALE DI ESERCIZIO

- 1) La licenza comunale di esercizio viene a decadere automaticamente:
 - * a) quando venga meno il possesso, da parte del titolare della licenza, di uno dei requisiti di cui all'art. 5 del presente regolamento;
 - * b) per esplicita dichiarazione scritta di rinuncia alla licenza, da parte del titolare della stessa;
 - * c) per fallimento del soggetto titolare della licenza;
 - * d) per cessione della proprieta' dell'autoveicolo senza che lo stesso sia stato sostituito entro il termine di novanta giorni;
 - * e) per morte del titolare della licenza, allorche' tale evento sia tale da incidere sulla regolarita' del servizio e salvo quanto disposto dall'art. 4, III comma, del presente regolamento.
- 2) La decadenza e' pronunciata, entro quindici giorni dal verificarsi di una delle fattispecie innanzi previste, con provvedimento del Responsabile del Servizio.
- 3) Della pronuncia di decadenza dovra' essere tempestivamente informato a cura del Comune, oltreche' la Provincia, anche l'Ufficio Provinciale della Motorizzazione Civile e dei Trasporti in Concessione per i conseguenti provvedimenti di competenza.

ART. 26 - IMPRESE ESONERATE

- 1) Sono esonerate dalla dimostrazione del possesso dei requisiti di cui all'art. 5, II comma, lett. b e c. le imprese che alla data di entrata in vigore della Legge 29 dicembre 1990, n. 428, sono gia' titolari di concessione, di autorizzazioni e di licenze per l'autotrasporto di viaggiatori (D.M. 448/91, art. 19, punto 1).
- 2) Le imprese esonerate, all'atto di ulteriori richieste di concessioni, autorizzazioni o licenze, dopo l'entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di non oltre cinque anni da tale data, debbono presentare all'autorita' competente (Stato, Provincia, Comune) se diversa da quella che rilasciato il titolo abilitante del trasporto del quale e' gia' titolare, copia della concessione, autorizzazione e licenza gia' posseduta, convalidata dall'Ente competente che ne certifichi la validita' attuale (D.M. 448/91, art. 19, punto 2).
- 3) Le imprese individuali e le societa', risultanti dalla trasformazione di imprese individuali e dalla trasformazione e fusione di societa' continuano, per un periodo di non oltre cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento ad essere esonerate, sempre che possano indicare il nominativo di almeno una persona che svolga attivita' di trasporto a

livello direzionale, nell'ambito dell'impresa da almeno cinque anni in maniera permanente ed effettiva (D.M. 448/91, art. 19, punto 3).

- 4) Le imprese che sono diventate titolari di concessioni, autorizzazioni o licenze nel periodo intercorrente tra l'entrata in vigore della Legge 29 dicembre 1990 n. 428, e quella del presente regolamento, hanno tempo diciotto mesi per dimostrare il possesso dei requisiti di cui agli artt. 7 e 8 (D.M. 448/91, art. 209).

ART. 27 - CONTRAVVENZIONI

- 1) Fermo restando le disposizioni concernenti la sospensione, la revoca e la decadenza della licenza comunale di esercizio, tutte le altre infrazioni al presente regolamento che non trovino la loro sanzione nel testo unico 8 dicembre 1933, n. 1740 nel Testo Unico 15 giugno 1959, n. 393 sono punite ai termini della vigente Legge Comunale e Provinciale.

ART. 28 - ATTIVITA' DI VIGILANZA DI CONTROLLO

- 1) Spetta al Comune di vigilare affinché l'esercizio del servizio di noleggio da rimessa di autobus con conducente sia svolto in conformità e con l'osservanza delle norme di legge e delle disposizioni contenute nel presente regolamento.
- 2) Analogo compito di vigilanza è attribuito ai componenti uffici della Provincia fermo restando l'esercizio, da parte della stessa Provincia del potere sostitutivo nei casi di mancata adozione di atti o di interventi comunali, obbligatori ai sensi della L.R. 4 dicembre 1989, n. 73 e successive modificazioni ed integrazioni. In tale caso troveranno applicazione le disposizioni di cui all'art. 30 della L.R. 20 dicembre 1978, n. 74.

ART. 29 - SINDACATO REGIONALE SULLE DELIBERAZIONI COMUNALI

- 1) La deliberazione del Consiglio Comunale relativa all'adozione del presente regolamento nonché quelle concernenti sue eventuali modifiche debbono essere sottoposte all'approvazione dell'Amministrazione Provinciale ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di cui all'art. 1, II comma, della L.R. 4 dicembre 1989, n. 73.
- 2) Il presente regolamento avrà efficacia soltanto dopo che esso avrà conseguito la predetta approvazione da parte della Provincia.

ART. 30 - DISPOSIZIONI FINALI

- 1) Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento, si fa espresso rinvio, oltreche' alle disposizioni specificamente richiamate al precedente art. 1, alla Legge comunale e provinciale e norme attinenti ed agli altri regolamenti comunali in quanto possono direttamente o indirettamente avere applicazioni in materia e non siano in contrasto con le norme di questo regolamento stesso.